



REPUBBLICA ITALIANA

Udienza pubblica

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

del 24-6-2005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 1420

Dott. Giuseppe JAVIGNANO Presidente

1. Dott. Antonio FUMBO Consigliere

REGISTRO GENERALE

2. » Amelio PORTIGLIONE »

N. 5447/05

3. » Pietro FIALE »

4. » Giulio SARNO »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da LEONARDI Giovanni Marco, n. e

Rimandato il 18.12.1956

avverso la sentenza 30.6.2004 del Tribunale messinese di

Rimandato

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

M. ALDO FIALE

Udito il Pubblico Ministero in persona del

M. Vincenzo MELONI

che ha concluso per il rispetto del ricorso.

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensor

A. Fiale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30.6.2004 il Tribunale di Rimini affermava la penale responsabilità di **Leonardi Giovanni Maria** in ordine al reato di cui:

-- agli artt. 55 e 1161 cod. nav. (per avere eseguito modifiche edilizie ad un fabbricato, finalizzate a trasformarlo da "albergo" in "residenza turistica", entro 30 metri dal confine con il demanio marittimo, senza la prescritta autorizzazione del Capo del Compartimento - acc. in Viserba di Rimini, il 19.2.2001)
e lo condannava alla pena di euro 500,00 di ammenda.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il **Leonardi**, il quale, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, ha eccepito:

-- l'insussistenza del reato, dovendo ritenersi non-necessaria l'autorizzazione del Capo del Compartimento marittimo, ai sensi dell'art. 55, 4° comma, cod. nav., per costruzioni previste in piani regolatori già approvati dall'autorità marittima, tenuto conto che, nella specie, i lavori edilizi in corso di esecuzione non erano finalizzati ad alcun "*mutamento della tipologia*";
-- l'insussistenza di una lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 55 cod. nav., identificabile nella "*sicurezza della navigazione marittima*";
-- la incongruità del mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.

1. Il 1° comma dell'art. 55 cod. nav. prescrive che "l'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all'autorizzazione del capo del Compartimento".

Una deroga a tale disposizione è prevista, però, al 4° comma dello stesso articolo, ove si dispone che "*l'autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall'autorità marittima*".

Il bene tutelato dalla norma incriminatrice (con previsione speculare a quella posta, in ambito di navigazione aerea, dagli artt. 714 e 716 cod. nav.) è l'**interesse pubblico a che, nella proprietà privata contigua al demanio marittimo, non vengano realizzate opere idonee a pregiudicare la sicurezza della navigazione** (in particolare per le esigenze di attracco e di sbarco e per quelle di avvistamento della terra dal mare e di allineamento della rotta dei natanti).

Il reato di cui agli artt. 55 e 1161 cod. nav. è altresì **reato di pericolo**, poiché la condotta criminosa descritta nella fattispecie incriminatrice *prescinde dalla sussistenza di un effettivo nocumento del bene giuridico tutelato* e la previsione della sanzione penale è precipuamente rivolta ad impedire la trasformazione del rischio in danno, stante la *probabilità* (intesa come rilevante possibilità) di verifica dell'evento temuto.

Trattasi - con riferimento alle categorie delineate dall'elaborazione dottrina - di **pericolo astratto**, poiché implicito nella stessa condotta di mancata richiesta (e di mancato ottenimento, anche per il formarsi del silenzio-rifiuto) della prescritta autorizzazione.

Tale condotta il legislatore ha ritenuto per comune esperienza pericolosa ed il giudice deve limitarsi a riscontrare la conformità di essa al tipo normativo, mentre *la concretezza del pericolo* non è assunta ad oggetto dell'accertamento giudiziale.

Spetta alla valutazione tecnico-discrezionale dell'autorità marittima (alla quale è demandato il rilascio di apposita "dichiarazione di nulla-osta") la verifica dell'esistenza o meno delle condizioni per il verificarsi dell'evento lesivo e l'art. 22 del D.P.R. 15.2.1952, n. 328

A. Pale

(Regolamento per la navigazione marittima) dispone che, qualora l'esecuzione non autorizzata di nuove opere nella zona di rispetto della fascia demaniale marittima si traduca di fatto in "limitazioni all'uso del demanio" medesimo, tale nulla-osta deve essere sostituito dal vero e proprio "atto di concessione", la cui mancanza integra la diversa fattispecie di cui all'art. 54 cod. nav.

Fin dal momento, dunque, in cui vengono iniziate "nuove opere" nella fascia di rispetto del demanio marittimo, senza la dovuta autorizzazione della competente autorità compartimentale, si realizza un'offesa potenziale alla sicurezza della navigazione e tale offesa – la cui possibilità di rimozione è demandata all'iniziativa volontaria dell'agente – perdura fino al momento di cessazione dell'attività vietata (vedi Cass., Sez. Unite, 27.2.2002, Cavallaro).

Né sembra che un'interpretazione siffatta possa dare adito a fondate obiezioni sotto il profilo costituzionale, con specifico riferimento al principio di offensività (inteso nell'accezione più lata, comprensiva sia della lesione che della effettiva messa in pericolo del bene protetto) nel rispetto del più generale principio di legalità.

La fattispecie incriminatrice, invero, appare correttamente strutturata – nella sua formulazione – secondo lo schema autorizzativo e l'anticipazione della tutela sino alla soglia della pericolosità astratta appare senz'altro giustificata dalla connessione con beni giuridici di rilievo costituzionale primario (primi fra tutti quelli della vita e della salute dei naviganti).

2. Unico caso di *valutazione anticipata* da parte dell'amministrazione competente – come già si è rilevato – è quello al quale fa riferimento il 4° comma dell'art. 55 cod. nav., nelle ipotesi in cui "le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall'autorità marittima".

Presupposto di tale disposizione eccezionale, però, è che le opere realizzande siano conformi alle prescrizioni del piano urbanistico approvato dall'autorità marittima.

Il che non è riscontrabile nel caso di specie ove:

-- il piano regolatore generale comunale (adottato l'8.11.1994 ed approvato il 10.9.1999) ha ottenuto il nulla-osta del Dipartimento militare marittimo di Ancona con provvedimento dell'1.3.1995;

-- la zona nella quale si trova il fabbricato oggetto di lavori di ristrutturazione – finalizzati alla trasformazione da "albergo" in "residenza turistica" e comportanti modifica dei prospetti, apertura e chiusura di finestre, creazione di una scala esterna, realizzazione di una pensilina ed opere interne – è classificata "BTO a conservazione del carico urbanistico e della tipologia", in cui "sono ammessi interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che non alterino la tipologia edilizia" e "sono escluse tutte le destinazioni relative alle attività commesse alla residenza" (art. 23.1.1. delle norme tecniche di attuazione del piano);

-- la trasformazione "in itinere" comporta – in violazione delle anzidette previsioni di piano – mutamento della "tipologia edilizia" (mutamento di un albergo in unità immobiliari residenziali in zona ove sono espressamente vietate "tutte le destinazioni relative alle attività commesse alla residenza"), intesa come configurazione dell'organismo edilizio caratterizzato da connotazioni particolari che lo distinguono da altri tipi.

3. Le attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, *in considerazione di situazioni e circostanze particolari* che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato. Il riconoscimento di esse richiede, dunque, la dimostrazione di elementi di segno positivo.

La concessione o il diniego delle attenuanti medesime, inoltre, rientrano nel *potere discrezionale* del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere

A. Pele

bensi motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (vedi Cass., Sez. I, 16.6.1992, n. 6992).

Nella fattispecie in esame, il riconoscimento delle attenuanti generiche non era stato richiesto dalle parti ed il Tribunale, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutogli in proposito dalla legge – *nell'assenza della dimostrazione di elementi di segno positivo* – ha fornito sufficiente motivazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


ROMA, 24.6.2005

Il Consigliere rel.

Aldo Cole

Il Presidente

Stanjano



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dott. Fiorella Donati)

[Handwritten signature]

